SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2003.

Determinazione del numero delle onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2004 è determinato in 10.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce n. 30;

Grande Ufficiale n. 200;

Commendatore n. 1.040;

Ufficiale n. 1.800;

Cavaliere n. 6.930.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 5 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

03A14262

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere straordinario necessarie per un ritorno alle normali condizioni di vita sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 716/Gab. dell'11 dicembre 2003, con cui il presidente della regione Campania, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione delle azioni espletate dalla struttura commissariale preposta al superamento della situazione di crisi ambientale in argomento, ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per il completamento, in regime straordinario, degli interventi in corso di esecuzione;

Vista la nota prot. n. 1637/COMM/PG/U del 22 dicembre 2003, con cui il sindaco di Napoli - commissario delegato, con riferimento alla situazione di emergenza relativa al dissesto del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ha evidenziato che l'entità delle attività ancora da porre in essere richiedono l'utilizzo di poteri e di procedure straordinarie;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14272

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, nel territorio delle province di Siena e Grosseto colpito dall'evento sismico del 1° aprile 2000 e nel territorio della provincia di Arezzo colpito dall'evento sismico del 26 novembre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena e Castell'Azzara, in provincia di Grosseto, colpiti dagli eventi sismici del 1° aprile 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dall'evento sismico del 26 novembre 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 104/48163/02-11 del 14 novembre 2003, con la quale la regione Toscana nel trasmettere lo stato di attuazione degli interventi per gli eventi sismici di cui ai citati decreti, ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza in relazione ai medesimi;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Arezzo colpito dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, nel territorio delle province di Siena e Grosseto colpito dall'evento sismico del 1° aprile 2000 e nel territorio della provincia di Arezzo colpito dall'evento sismico del 26 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14273

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza

in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 469 del 18 dicembre 2003, con la quale il presidente della regione Campania - commissario delegato, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza, e ciò in ragione dell'indifferibilità ed urgenza degli adempimenti ancora da porre in essere;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14274

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista la richiesta del 21 luglio 2003, del presidente della regione Umbria, con la quale viene rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato d'emergenza in considerazione della circostanza che la scarsezza delle precipitazioni ha avuto un impatto negativo sulle risorse idriche regionali, non consentendo un adeguato incremento idrico in particolare delle falde e del lago Trasimeno;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14275

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza socio ambientale in relazione al settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002 recante: «Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, regione Friuli-Venezia Giulia, il WWF e l'Associazione Italia Nostra del 6 ottobre 2003, in relazione alla situazione di inquinamento provocato dalla cartiera Burgo al fiume Taglia-

mento e tenuto conto che, al fine di superare l'emergenza e di riportare la situazione nell'ambito di applicazione del regime ordinario, è in corso di predisposizione, da parte dell'amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia, un accordo volontario;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e di poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere straordinario necessarie per un ritorno alle normali condizioni di vita sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Vista la nota prot. n. 464/CD del 1º dicembre 2003, con cui il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per il completamento, in regime straordinario, degli interventi in corso di esecuzione;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14276

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, del 29 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 14 gennaio 2002 e del 20 dicembre 2002, con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Viste le richieste avanzate dal presidente della giunta regionale della Calabria - commissario delegato per l'emergenza ambientale, in data 23 ottobre e 17 novembre 2003, di proroga dello stato di emergenza;

Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con nota del 6 novembre 2003, ha condiviso la richiesta di proroga dello stato d'emergenza formulata dal commissario delegato - presidente della regione Calabria;

Tenuto conto che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario assicurare la prosecuzione degli interventi straordinari ed urgenti, e il completamento di quelli in atto;

Ritenuto quindi che ricorrono, nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto in data 22 febbraio 1999.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
EX UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999 con il quale l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data 13 novembre 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, il seguente sanitario:

Catalano dott. Gabriele, dirigente medico 1º livello - sezione di trapiantologia epatica - azienda ospedaliera pisana.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A14189

DECRETO 28 novembre 2003.

Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» di Roma ad includere due sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto 21 marzo 2001.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
EX UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2001 con il quale gli istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» di Roma, sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» in data 13 marzo 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31° gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001, i seguenti sanitari:

Lepiane dott. Pasquale dirigente medico presso il reparto di chirurgia digestiva e dei trapianti, istituto Regina Elena I.F.O. di Roma.

Santoro dott. Roberto, dirigente medico presso il reparto di chirurgia digestiva e dei trapianti, istituto Regina Elena I.F.O. di Roma.

Art. 2.

Il commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A14190

DECRETO 28 novembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere un sanitario nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto 26 ottobre 2001.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
EX UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2001 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Bari in data 5 agosto 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è autorizzata ad includere nell'équipe

responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 26 ottobre 2001, il seguente sanitario:

Palasciano prof. Nicola, professore ordinario di chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la Regione Puglia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Policlinico consorziale» di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A14191

DECRETO 22 dicembre 2003.

Smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Remeron».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, recepimento delle direttive della Comunità europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il decreto n. 910 del 23 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2003 con il quale è stata autorizzata la specialità medicinale REMERON nella confezione da 30 compresse orodispersibili da 30 mg A.I.C. n. 029444181/M in sostituzione e alle stesse condizioni di quella da 30 compresse da 30 mg (A.I.C. n. 029444041);

Vista la nota con la quale la società N.V. Organon ha chiesto lo smaltimento delle scorte per la confezione da 30 compresse da 30 mg in commercio;

Decreta:

Art. 1

I lotti della confezione da 30 compresse da 30 mg (A.I.C. n. 029444041) già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 dicembre 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A14303

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 10 del decreto, che include l'istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito

di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visto i propri decreti in data 22 gennaio 2002 ed in data 5 giugno 2002, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002 e n. 135 dell'11 giugno 2002, con i quali, considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti, il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, di approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2002 e, da ultimo, in data 29 ottobre 2003, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 e n. 256 del 4 novembre 2003, con i quali il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2003;

Considerato che le procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'ISFOL da effettuarsi ai sensi del nuovo statuto non sono tuttora concluse;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il commissariamento dell'Istituto;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, prorogato con successivi decreti e, da ultimo, con decreto in data 29 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque, non oltre il 30 aprile 2004;

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Al commissario straordinario dell'ISFOL è attribuito un compenso mensile pari a quello stabilito per il Presidente dell'Istituto medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: MARONI

03A14304

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Idealservizi coop. sociale di produzione e lavoro», in Barga, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Idealservizi coop. sociale di produzione e lavoro», con sede in Barga (Lucca) (codice fiscale n. 01541830467) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Nadia Parducci, nata a Lucca il 25 luglio 1968, ivi domiciliata in via Vittorio Emanuele II, n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14256

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «GT Transport piccola soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Porto Viro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 6 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «GT Transport piccola soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Porto Viro (Rovigo) (codice fiscale n. 01114740291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Adriano Nicola, nato a Monfalcone il 6 agosto 1959, domiciliato in Udine, via Lionello, n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14257

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Paolo Antonio Villa, padre cappuccino soc. coop. a r.l.», in Ornago, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 9 luglio 2003 del tribunale di Monza con la quale è stato dichiarato lo lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Paolo Antonio Villa, padre cappuccino soc. coop. a r.l.», con sede in Ornago (Milano) (codice fiscale n. 01519150138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, via Bigli, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14258

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop sociale in famiglia a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 7 agosto 2003 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. sociale in famiglia a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 11112080152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dr. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, via Bigli, n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14259

DECRETO 5 dicembre 2003.

Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, che prevede l'istituzione presso la Finest S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate e comunque per un importo non superiore a € 516.456,00;

Vista la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2002, n. 378 di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di competenza del Ministero, che ha attribuito alla Finest S.p.a., per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)*, la somma complessiva di € 5.083.980,00 di cui € 2.541.990,00 in conto residui 2001 ed € 2.541.990,00 in conto competenza 2002;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 giugno 2003, in base al quale la somma di € 1.345.920,00, già assegnata con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera *b)* agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)* della legge n. 84/2001, è assegnata alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per un importo corrispondente, la somma già assegnata per tali finalità dal citato decreto ministeriale n. 378/2002;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero» e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e successive modificazioni;

Considerato che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *g)* ha natura di fondo rotativo, perché è costituito dallo stanziamento iniziale di € 6.429.900,00 ed è successivamente alimentato dai proventi derivanti dalla gestione e dall'impiego della liquidità e dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni;

Considerato che l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle attività produttive per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Considerato, infine, che:

l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge n. 84/2001 prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle società o imprese partecipate;

ai sensi della legge n. 19/1991 la Finest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Finest S.p.a. dalla delibera del C.I.P.E. adottata il 15 luglio 2003;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le due leggi predette, al fine di contenere la partecipazione pubblica complessiva entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003, con cui è stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on.le Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001; a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

legge: la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica»;

fondo: il fondo rotativo di cui all'art. 2 del presente decreto, istituito ai sensi e per le finalità dell'art. 5, comma 2, lettera *g)* della legge n. 84/2001, tenuto conto dell'art. 46 della legge n. 273/2002, al quale sono imputate le disponibilità complessive pari a € 6.429.900,00, trasferite alla Finest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

società destinatarie e investimento: le piccole e medie imprese italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme CE in vigore, che acquisiscono, anche in associazione con altre imprese nazionali, quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica (investimento);

Paesi dell'area balcanica: i Paesi individuati con la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro);

intervento: acquisizione da parte della Finest S.p.a., a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del presente decreto ed in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di capitale di rischio, aggiuntive all'intervento Finest S.p.a. in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica, per un importo non superiore a € 516.456,00 a carico del fondo, per ogni singola operazione;

intervento Finest S.p.a.: acquisizione da parte della Finest S.p.a., in nome e per conto proprio ed ai sensi della legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di partecipazioni in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica;

comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto ministeriale indicato nelle premesse;

ministero: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Finest S.p.a., istituita dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. È istituito, nell'ambito del Ministero delle attività produttive, il fondo rotativo per l'acquisizione da parte della Finest S.p.a., in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

2. Il fondo è trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto all'intervento della Finest S.p.a. in nome e per conto proprio ai sensi della legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non superiore a € 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *g)* della legge e secondo la disciplina del presente decreto.

3. La dotazione del fondo è costituita:

a) dalle disponibilità pari ad € 6.429.900,00;

b) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidità del fondo;

c) dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni nel capitale di rischio, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;

d) dalle somme individuate a seguito e per effetto di ulteriori interventi normativi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Finest S.p.a.

2. L'intervento, sommato a quello della Finest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle della Finest S.p.a.

Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Finest S.p.a. che le istruisce e devono contenere la dichiarazione di conoscenza delle disposizioni relative al funzionamento del fondo.

2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della Finest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è stata già adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la sua composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo relativo.

Art. 6.

Modalità di acquisizione e cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento del fondo, che devono essere cedute entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali previsti per le cessioni delle partecipazioni acquisite ai sensi della legge n. 19/1991;

2. Alle società destinatarie dell'intervento del fondo non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto;

3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare, strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento della Finest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Controlli

1. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e/o da parte del soggetto gestore.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Finest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli di cui al presente articolo è a carico del fondo rotativo.

Art. 8.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici, effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.

2. Predispone, inoltre, il rendiconto annuale del fondo, di cui tiene la contabilità.

Art. 9.

Convenzione Ministero attività produttive - Finest

1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore saranno regolati da apposita convenzione.

2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 10.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A14162

DECRETO 15 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della «Cir Costruzioni S.r.l.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 agosto 2003 con il quale il tribunale di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

Visto i propri decreti in data 26 agosto 2003 e in data 26 novembre 2003 con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

Visto il decreto il data 14 novembre 2003 con il quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Cir Costruzioni S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della Cir Costruzioni S.r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriale di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Cir Costruzioni S.r.l. sono nominati commissari i sig.ri dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940, dott. Ettore Donini, nato a Parma il 7 aprile 1960, avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 29 aprile 1946, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 26 novembre 2003 per la Coopcostruttori S.c. a r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Ferrara;

alla camera di commercio di Ferrara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14260

DECRETO 15 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «Il Progresso» a r.l.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 agosto 2003 con il quale il tribunale di Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

Visti i propri decreti in data 26 agosto 2003 e in data 26 novembre 2003 con i quali sono nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Coopcostruttori S.c. a r.l.;

Visto il decreto in data 14 novembre 2003 con il quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Il Progresso» a r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della società «Il Progresso» a r.l., ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Il Progresso» a r.l. sono nominati commissari i sig.ri dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940, dott. Ettore Donini, nato a Parma il 7 aprile 1960, avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (Aquila) il 29 aprile 1946, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 26 novembre 2003 per la Coopcostruttori S.c.a r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Ferrara;

alla camera di commercio di Ferrara per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14261

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomelli Sport S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Giacomelli Sport S.p.a.»;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomelli Sport S.p.a.», sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14249

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «Longoni Sport S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «Longoni Sport S.p.a.» quale società collegata ai sensi degli articoli 80 e seguenti alla Giacomelli Sport S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Longoni Sport S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla Camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14250

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomelli Sport Group. S.p.a.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «Giacomelli Sport Group S.p.a.» quale società collegata ai sensi degli articoli 80 e seguenti alla Giacomelli Sport S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomelli Sport Group S.p.a.» sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14251

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomellisport.com S.r.l.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «Giacomellisport.com S.r.l.» quale società collegata ai sensi degli articoli 80 e seguenti alla Giacomelli Sport S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Giacomellisport.com S.r.l.» sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14252

DECRETO 17 dicembre 2003.

Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della società «.IT Sport. S.r.l.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Rimini depositato in data 28 novembre 2003, pervenuto a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla «.IT Sport S.r.l.» quale società collegata ai sensi degli articoli 80 e seguenti alla Giacomelli Sport S.p.a.;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «.IT Sport S.r.l.» sono nominati commissari straordinari:

il dott. Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951;

il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944;

l'avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Rimini;

alla camera di commercio di Rimini ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14253

DECRETO 30 dicembre 2003.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmalat Finanziaria S.p.a.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto della legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la società «Par-

malat S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2003 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Parmalat Finanziaria S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Parmalat Finanziaria S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Parmalat Finanziaria S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14300

DECRETO 30 dicembre 2003.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Eurolat S.p.a.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto della legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la società «Parmalat S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2003 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Eurolat S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Eurolat S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eurolat S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14301

DECRETO 30 dicembre 2003.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Lactis S.p.a.» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto della legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003 con il quale la società «Parmalat S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 2003 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «Lactis S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che sussistono i requisiti per la estensione della procedura di amministrazione straordinaria, di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Lactis S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lactis S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2003.

Iscrizione di varietà di mais nel registro nazionale delle specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008251	Juliander	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
008407	Olimpo	200	HS	Panam France SARL - Francia
008409	Heliostar	200	HS	Euralis Genetique – Francia
008410	Synergis	200	HS	Euralis Genetique – Francia
008424	Klarki	200	HS	Caussade Semences – Francia
008426	Burli	200	HT	Caussade Semences – Francia
008427	Isberi	200	HT	Caussade Semences – Francia
008428	Bombi	200	HS	Caussade Semences – Francia
008429	Seidi	200	HT	Caussade Semences – Francia
008434	Kornadi	200	HT	Caussade Semences – Francia
008438	Carina	200	HT	Momont-Hennette & Ses Fils - Francia
008441	Valarta	200	HT	Panam France SARL - Francia
008442	Nassao	200	HS	Panam France SARL - Francia
008443	Fortales	200	HS	Panam France SARL - Francia
008446	Melleray	200	HS	Largant Laurent - Francia
008451	Lisaki	200	HS	Verneuil Recherche – Francia
008453	Goldchic	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson USA
008455	Goldart	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008457	Goldcare	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008458	Goldomino	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008459	Luitpold	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
008461	Laurentius	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft EG & Co – Germania
008465	Ornella	200	HS	Maisadour Semences - Francia
008467	**PR39G83**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008483	Aperol	200	HS	Apex SARL – Francia
008190	Delphine	200	HT	Euralis Genetique – Francia
007884	Vanessa	200	HT	SCA Adrien Momont & Fils - Francia
008492	Stern	300	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008493	**Nkatos**	300	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008494	**Nkcoster**	300	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008497	Goldaisy	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008499	**DKC4547**	300	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008501	Sulivan	300	HS	Maisadour Semences - Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008506	**KWS1393**	300	HS	KWS Italia S.p.A. e Societè de Mais Europeens – Francia
008511	ES Aboukir	300	HS	Euralis Genetique – Francia
008519	Latizana	300	HT	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008521	Aucean	300	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008525	**PR37Y10**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008526	**PR38H67**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008528	**PR37A91**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc - USA
008529	**PR37W05**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008498	Goldariel	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008523	**PR36B06**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008540	Raxxia	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
008541	Sperlona	300	HS	Stefanoni Clara
008542	Kodipak	400	HS	Caussade Semences – Francia
008543	Stradi	400	HS	Caussade Semences – Francia
008550	Rosery	400	HS	Corn States International SARL - Francia
008551	**Nkterra**	400	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008553	Goldbull	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008554	Goldjane	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008555	Goldfrank	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008557	**DKC4845**	400	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008562	Sabia	400	HS	Maisadour Semences - Francia
008568	Ambassad	400	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008569	**LG3442**	400	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008573	**PR36D75**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008575	**PR36K20**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008577	Alyscan	400	HS	Zeal SAS - Francia
008580	Azzurro	400	HS	Corn States International SARL - Francia
008583	Virgi	500	HS	Caussade Semences – Francia
008588	Chillan	500	HS	Stine Seed CO. – USA
008590	Leopard	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008591	Tacca	500	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008592	Goldfast	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008593	Goldland	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008594	Goldpatrick	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008598	Goldplus	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008599	**DKC5542**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008600	**DKC5847**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008601	**DKC5943**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008603	**DKC5783**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008605	**DKC6040**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008606	**DKC6142**	500	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008617	Sardane	500	HS	Maisadour Semences - Francia
008620	ES Arrabal	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008624	ES Arroyo	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008629	ES Aficion	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008616	Poncho	500	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008619	**PR34W47**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008621	**PR34N84**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008625	**PR34G07**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008633	**PR34P93**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008636	**PR33H05**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008637	**PR33R45**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008638	Adenia	500	HT	Corn States International SARL - Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
008639	Larigal	500	HS	Corn States International SARL - Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
008641	Anader	500	HS	Corn States International SARL - Francia e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
008631	**Nkatria**	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008634	**Nktago**	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008640	**Nknakor**	600	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008642	Goldposter	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008644	Goldrocky	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008647	Goldsix	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008648	Goldwin	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008650	Goldkim	600	HT	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008655	**DKC6348**	600	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008656	**DKC6441**	600	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008664	**DKC6644**	600	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008674	Sephora	600	HS	Maisadour Semences - Francia
008676	Squadra	600	HS	Maisadour Semences - Francia
008679	ES Acuerdo	600	HS	Euralis Genetique – Francia
008681	ES Antania	600	HS	Euralis Genetique – Francia
008686	**LG3691**	600	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008667	**PR31B74**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008669	**PR32T78**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008673	**PR33N09**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008675	**PR33M54**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008677	**PR33V15**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008680	**PR32Y49**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008690	**PR33J58**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008691	**PR32H75**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008700	Goldimax	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson – USA
008697	**Nkarma**	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008698	Grip	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S – Francia
008701	**DKC6749**	700	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008702	**DKC6841**	700	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008703	**DKC6842**	700	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008704	**DKC6843**	700	HS	Monsanto Technology LLC - USA e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
008716	Appyver	700	HS	Emilseme S.p.A. e AG Reliant Genetics USA
008719	**PR31G66**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008722	**PR32B33**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008723	**PR31Y43**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A14197

DECRETO 18 dicembre 2003.

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», tipologia «passito».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Caluso Carema Canavese», in data 24 ottobre 2003, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» tipologia «passito» annesso al decreto ministeriale 25 giugno 1998, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004.

Visto, sulla sopracitata richiesta di deroga, il parere favorevole della regione Piemonte;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale nella riunione del 18 dicembre 2003 sulla sopra citata domanda;

Considerato che il mercato dei vini in questione richiede la vinificazione delle uve destinate all'appassimento quando le stesse presentino un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

Viste le particolari condizioni climatiche verificatesi nel 2003 che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla deoga all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» tipologia «passito» annesso al decreto ministeriale 25 giugno 1998, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

Decreta:

Articolo unico

Per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, le uve messe ad appassire per ottenere il vino «"Erbaluce di Caluso" passito» o «"Caluso" passito» possono essere vinificate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A14263

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;

Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;

Visto l'art. 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità;

Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.

1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformità CE, l'attestato di conformità, valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale è fabbricato in conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.

Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

Art. 2.

2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilità devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A14305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2003.

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266.

1.1. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, annesso al presente provvedimento, da presentare in allegato al modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS.

1.2. La dichiarazione sostitutiva è resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1.3. Nella dichiarazione sostitutiva sono attestate le attività svolte ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

1.4. Il modello di comunicazione, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, corredato della dichiarazione sostitutiva, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.

2. Reperibilità del modello.

2.1. Il modello di cui al punto 1, può essere prelevato gratuitamente dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it o dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

2.2. È autorizzata, comunque, la riproduzione fotostatica del modello dalla *Gazzetta Ufficiale*, ove è pubblicato, purché sia garantita la chiarezza e la leggibilità dello stesso.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in forza dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266.

L'art. 1 del suddetto decreto n. 266 del 2003 stabilisce che l'iscrizione all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione previo controllo dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del predetto decreto legislativo.

Al fine di consentire il controllo dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, prevede che alla comunicazione redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 è allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 66; art. 67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente le disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

Disciplina normativa di riferimento.

Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266.

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 concernente l'approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

All'Agenzia delle Entrate
Direzione regionale del
……………………..

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460", adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

__l __ sottoscritt__ ___________________________ nato/a a ___________________________ (Prov. ___),
il _____________________ e residente a ___________________________________ (Prov. ___),
in via/piazza ___________________________________ C. F. __________________________ nella
qualità di rappresentante legale del ____ con sede in
(Prov.).
in via/piazza _________________________ (C.A.P.n _________), telef. e fax ______________________
C.F. ________________________________, p. I.V.A. ______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1) che l'organizzazione ha la natura giuridica di
(barrare la casella appropriata)

associazione _
comitato _
fondazione
soc. cooperativa
altro ente di carattere privato _

Nel caso in cui l'organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:

riconosciuta ∟ richiesto riconoscimento _

2) che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) :

☐ Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di ___________ il ________ al N._______ della Serie__________
☐ Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di __________ il _______ al N.____ della Serie___
☐ Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di ___________ il ______ al N._______ della Serie_________

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:

____
____

3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (confermare barrando le caselle) **:**

☐ esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

☐ divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

☐ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

☐ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

☐ obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

☐ uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4) di svolgere le seguenti attività

Settore Attivita'
(indicare il numero corrispondente all'attività svolta tra quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997)

- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- ____________________ [ ]
- [ ]
- ____________________ [ ]

5) Descrizione delle eventuali attività connesse
____
____
____

6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a:
(barrare la casella appropriata)

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività (es. disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti ecc.)
____
____
____

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari

altri

7) (solo per l'attività di promozione della cultura e dell'arte) Sett. Att. n. 9

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica

SI NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti economici:
____
____
____
____
____

8) (Solo per l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) Sett. Att. n. 11

di svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in uno o più ambiti definiti con DPR 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare barrando le caselle) :

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano; | |

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe; | |

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; ☐

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario; ☐

e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

f) riduzione dei consumi energetici; _

g) smaltimento dei rifiuti;

h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale; _

l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

....

(luogo e data)

Il dichiarante

....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Modalità di presentazione

La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, del quale costituisce parte integrante.

I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono presentare la presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnarla in duplice esemplare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente.

Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it accedendo dal link "Indirizzi" presente nella barra di menù della Home Page, selezionando la funzione "Uffici dell'Agenzia", e di seguito la funzione "Le Direzioni Regionali"..

03A14299

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 novembre 2003.

Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. (Deliberazione n. 12/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 44 e 50;

Vista la delibera n. 290/01/CONS, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 344/01/CONS, recante «Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001;

Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 14/02/CIR, recante «Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001»;

Vista la delibera n. 399/02/CONS, recante «Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili»; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3, dell'8 gennaio 2003;

Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 aprile 2003;

Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003;

Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

Sentita in audizione la società Telecom Italia il giorno 25 settembre 2003;

Sentite in audizione le società Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali, Wind Telecomunicazioni il giorno 26 settembre 2003;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio.

1. La quota di surcharge rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica.

2. Il servizio di telefonia pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il trasporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di telefonia pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone.

3. Relativamente ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio di telefonia pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e sono interscambiabili con le monete come mezzo di pagamento ed ad esse si applicano i prezzi della telefonia pubblica fissati dall'Autorità. Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in commercio sia da Telecom Italia sia dagli operatori concorrenti e consentono, attraverso una chiamata ad un numero gratuito, di raggiungere il numero chiamato (nazionale o internazionale) con un prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta.

4. Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari «generalizzati» offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del servizio universale.

5. Nell'offerta di riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un significativo aumento della quota di surcharge da 5,22 €cent/minuto a 7,13 €cent/minuto, pari a circa il 36%. L'Autorità, alla luce del rilevante aumento richiesto da Telecom Italia per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1, della delibera 11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento per l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato alla definizione di specifici criteri per la determinazione del valore della quota di surcharge applicati da Telecom Italia. Tale procedimento è stato avviato in data 16 settembre 2003.

6. Lo scopo del procedimento è stato quindi quello di definire la metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di surcharge per il servizio di accesso alla telefonia pubblica.

7. Nel corso della fase istruttoria, sono stati convocati in audizione Telecom Italia e gli operatori interconnessi ai quali è direttamente applicata la quota di surcharge, che, nel corso del procedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003, avevano presentato osservazioni sull'aumento della quota di surcharge. Telecom Italia è stata sentita in data 25 settembre 2003, mentre in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind Telecomunicazioni. L'Autorità nel corso delle audizioni ha sollecitato l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie, oltre che da Telecom Italia, Albacom, Edisontel/Plug it, Tele2, Tiscali e Wind, anche dalle società Welcome Italia e Trans World Communication Italia.

8. L'Autorità ha quindi acquisito, nel corso della fase istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata da Telecom Italia per determinare il valore per il 2003. L'Autorità ha anche richiesto da Telecom Italia ulteriori informazioni sulla metodologia ed i dati contabili. Relativamente ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento ai dati già forniti nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003, che sono stati integrati da ulteriori comunicazioni, nonché ai dati sulla telefonia pubblica contenuti nella propria relazione all'Autorità sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

9. Considerati i possibili effetti, ancorché indiretti, fra quote di surcharge e contributo al fondo del servizio universale, l'Autorità ha anche convocato in audizione i soggetti (Telecom Italia Mobile - TIM -, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente all'anno 2001, sono stati chiamati a contribuire al fondo. L'operatore Vodafone Omnitel convocato con lettera del 22 settembre 2003, prot. n. 4061/03/NA, non ha però ritenuto di intervenire nel procedimento mentre l'operatore TIM, convocato con la medesima lettera, ha inviato una memoria scritta.

2. Le posizioni degli operatori.

10. Telecom Italia ha fornito informazioni in merito all'applicazione della quota di surcharge ed alla metodologia di calcolo utilizzata per la fissazione di tale quota nell'Offerta di riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota di surcharge è finalizzata al recupero dei costi del servizio di accesso alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli elementi della rete di distribuzione compresi tra la cartolina di centrale SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e la cosiddetta borchia d'utente, nonché i costi afferenti gli apparati e le postazioni telefoniche pubbliche. L'applicazione di tale quota è giustificata, secondo Telecom Italia, dal fatto che il servizio di accesso da postazioni telefoniche pubbliche non è finanziato da alcun canone contrariamente a quanto avviene per il servizio di accesso da telefonia privata (residenziale o affari). Pertanto i costi del servizio di accesso da telefonia pubblica sono finanziati con un incremento del costo minutario.

11. Relativamente alla metodologia di calcolo della quota di surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che le relative condizioni economiche minutarie sono determinate dividendo i costi (rete di accesso, apparati e postazioni) di tutte le PTP (Postazioni Telefoniche Pubbliche) installate sul territorio nazionale per il volume di traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom Italia, è necessario considerare tutte le postazioni in quanto i clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom Italia dichiara un costo netto.

12. Telecom Italia ha, inoltre, dichiarato che la riduzione, verificatasi nel corso degli ultimi anni, del traffico originato dalla telefonia pubblica è alla base dell'incremento di surcharge proposto da Telecom Italia.

13. Telecom Italia ha, infine, fatto presente che le variazioni della quota di surcharge sono trasferite alle proprie offerte alla clientela finale con un ritardo temporale di circa 60 giorni, necessario sia alla distribuzione commerciale delle proprie carte telefoniche prepagate sia all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno sollevato una questione preliminare riguardante la coerenza dell'applicazione della quota di surcharge in relazione alla normativa nazionale e comunitaria concernente gli obblighi di servizio universale. In particolare, secondo gli operatori, la determinazione dell'orientamento al costo del servizio di accesso alla telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni telefoniche pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che Telecom Italia percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per il costo netto della telefonia pubblica. Gli operatori ritengono, altresì, che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale, come dimostrato dalla contabilità regolatoria, gli eventuali incrementi di costi minutari della telefonia pubblica dovrebbero essere finanziati unicamente attraverso il meccanismo di contribuzione al fondo del servizio universale e non attraverso l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica.

15. In merito alla relazione tra la quota di surcharge ed il costo netto del servizio universale, un operatore, nel sottolineare la necessità di chiarire tale relazione, ritiene che qualora Telecom Italia non potesse recuperare tutti gli oneri legati alla messa a disposizione del servizio attraverso la quota di surcharge, gli stessi oneri andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio universale. L'operatore osserva che tale costo è ripartito tra un numero ristretto di operatori che, peraltro, potrebbero non essere presenti nel mercato interessato dalla quota di surcharge.

16. Gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato quanto segue:

a) l'applicazione della quota di surcharge può comportare effetti distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico innescando un evidente circolo vizioso che comporta un successivo incremento dei costi unitari di surcharge;

b) l'eventuale quota di surcharge dovrebbe essere assoggettata ad un meccanismo di controllo di lungo periodo di tipo network cap al fine di garantire da un lato la prevedibilità nel breve-medio periodo, nell'Offerta di riferimento, delle condizioni economiche della surcharge, e dall'altro il perseguimento di obiettivi di efficienza da parte di Telecom Italia;

c) risulta necessario assicurare la trasparenza relativa ai transfer charge interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio Commerciale ed aggregato regolatorio Accesso per il servizio di accesso alla telefonia pubblica, al fine di garantire parità di trattamento;

d) dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche pre-pagate, la quota di surcharge applicata internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori interconnessi. Inoltre la valorizzazione della quota applicata internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando, dal valore facciale delle carte, gli importi dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche pre-pagate, sempre al fine di garantire parità di trattamento;

e) le variazioni del prezzo comprensivo della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di adeguamento della distribuzione commerciale compresi tra 40 e 90 giorni.

3. Le valutazioni dell'Autorità.

3.1. La determinazione della quota di surcharge.

17. La metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata da Telecom Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche ivi incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di cui alla delibera n. 290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come effetto l'integrale recupero dei costi legati alla surcharge attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione.

18. L'Autorità ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom Italia, operatore soggetto agli obblighi di fornitura del servizio universale in relazione alla telefonia pubblica, non consideri in maniera opportuna i meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri derivanti da tali obblighi vengono recuperati. A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, dell'allegato 11, del decreto legislativo, n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che: «il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo». Pertanto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, valutati nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere finanziati esclusivamente mediante la contribuzione al fondo e non attraverso l'applicazione di quote supplementari ai prezzi di interconnessione.

19. Qualora la quota di surcharge fosse invece posta pari a 0 (*rectius* non applicata), si ridurrebbero, a parità di volumi e di prezzi wholesale, i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione provocherebbe pertanto un incremento del costo netto per le postazioni di telefonia pubblica ricadenti sotto gli obblighi di servizio universale. Inoltre e relativamente agli apparati non a servizio universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale delle postazioni (240.000), Telecom Italia non potrebbe recuperare interamente i costi del servizio di accesso, in quanto i ricavi da traffico compenserebbero i soli costi del trasporto delle chiamate. Occorre inoltre rilevare che in tale ipotesi, gli operatori interconnessi che dovessero utilizzare il servizio di raccolta da telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale ipotesi verrebbe quindi violato il principio di causalità, che prevede l'attribuzione ed il recupero dei costi in coerenza con la causa che ha generato i costi medesimi.

20. Per le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare, d'altronde corretto recuperare, attraverso la quota di surcharge, tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle postazioni di telefonia pubblica, la disciplina del servizio universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS, impone a Telecom Italia l'installazione di un numero minimo di postazioni, a copertura dell'intero territorio nazionale ed in specifici luoghi, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei clienti. Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano, per Telecom Italia, un'inefficienza allocativa, in quanto tali postazioni non sarebbero mantenute (nel tempo ovvero in un dato luogo) dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale. La metodologia proposta da Telecom Italia, oltre a profilare l'eventualità dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di costi derivanti dai relativi obblighi, non risulta pienamente rappresentativa del costo efficiente, includendo, infatti, nella valutazione degli stessi costi, anche il sottoinsieme delle postazioni a servizio universale i cui maggiori oneri strutturali dovrebbero essere compensati dal meccanismo di contribuzione al fondo. L'Autorità ritiene quindi necessario stabilire, una metodologia di calcolo della quota di surcharge che preveda l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale criterio consente, da una parte, di fissare una quota di surcharge orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di realizzare un bilanciamento tra la necessità del recupero dei costi con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalità delle postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie:

a) le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a proprie scelte commerciali e di mercato;

b) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto;

c) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto.

22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di surcharge, delle postazioni di cui al sub-*c* del punto precedente costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione della quota stessa rap-

presenti i costi efficienti di accesso dalle rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalità di seguito indicate:

a) per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali non sussiste un obbligo di servizio universale (sub-*a* del punto 21) e per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali non viene dichiarato un costo netto (sub-*b* del punto 21) sono recuperati con la quota di surcharge relativa alle chiamate originate sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori interconnessi;

b) i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati in parte con la quota di surcharge e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale.

3.2. Criteri per la determinazione della quota di surcharge.

23. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che la quota di surcharge deve essere calcolata escludendo, dal totale delle PTP installate il sottoinsieme (sub-*c* del precedente punto 21) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di servizio universale. Ai fini della valorizzazione dei cespiti impiegati per l'offerta del servizio di accesso della telefonia pubblica, si dovranno utilizzare metodologie di costo coerenti e conformi al quadro regolamentare vigente.

24. Telecom Italia tratta, da un punto di vista contabile, le postazioni telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando il tasso di remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la rete di trasporto e di accesso. L'Autorità condividendo tale impostazione ritiene che, a prescindere dall'allocazione contabile dei cespiti nei vari aggregati regolatori, Telecom Italia debba garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di interconnessione sui quali vigono obblighi di natura regolamentare, applicando il tasso di remunerazione massima del capitale impiegato vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS;

25. Le informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso del procedimento hanno evidenziato la presenza della voce di costo afferente i «distributori di schede telefoniche pre-pagate e di monete» anche se è risultata non disponibile la relativa valorizzazione di dettaglio. Ai fini della tutela della parità di trattamento e della neutralità competitiva tra divisione commerciale di Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorità ritiene che tutte le categorie di costi concernenti la commercializzazione, la distribuzione e la comunicazione verso i clienti/consumatori di servizi relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati nei servizi all'ingrosso di interconnessione e di accesso. In particolare, l'Autorità ritiene che i suddetti costi di commercializzazione, di distribuzione e di comunicazione siano di competenza dell'aggregato regolatorio Commerciale e che, pertanto, non debbano essere tenute in conto nella determinazione delle condizioni economiche della quota di surcharge.

26. In merito alla determinazione del valore minutario della quota di surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che il volume totale di traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Risulta pertanto escluso il traffico verso numerazioni non geografiche originato dai clienti finali di Telecom Italia. L'Autorità non ritiene giustificata tale esclusione, tenuto conto che la quota di surcharge si applica a tutte le tipologie di traffico. Pertanto la quota minutaria di surcharge deve essere calcolata sulla base della totalità del traffico originato (verso numerazioni geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto.

27. In merito alla richiesta di introduzione della surcharge nel sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione (network cap) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR, l'Autorità ritiene che la valutazione di tale richiesta potrà avvenire, successivamente alla prima applicazione, a valersi nell'Offerta di riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti dal presente provvedimento, nell'ambito della revisione del network cap, di cui all'art. 7, comma 1, della succitata delibera.

3.4. La parità di trattamento nell'applicazione della quota di surcharge.

28. Gli operatori interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato che le modifiche apportate alla quota di surcharge richiedono un ritardo temporale per essere applicate nelle offerte retail, necessario all'adeguamento della rete di commercializzazione nonché all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

29. Telecom Italia è un operatore verticalmente integrato la cui divisione commerciale è potenzialmente in grado di recepire più velocemente rispetto ai concorrenti le modifiche dei prezzi dei servizi di interconnessione nei mercati a monte.

30. Ai fini della tutela del principio di non discriminazione tra operatori interconnessi e divisione commerciale di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che la valorizzazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche prepagate sia effettuata tenendo opportunamente conto, nel valore «facciale» delle carte emesse da Telecom Italia, dell'importo dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche.

Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) quota di surcharge, il prezzo supplementare minutario praticato da Telecom Italia, ai servizi di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, per finanziare i costi concernenti il servizio di accesso alla rete di distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche;

b) postazioni telefoniche pubbliche soggette agli obblighi di servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate dalla delibera n. 290/01/CONS;

Art. 2.

Criteri per la determinazione della quota di surcharge

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di surcharge minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di surcharge sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.

3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.

4. Ai fini del calcolo della quota di surcharge minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.

5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.

6. La quota minutaria di surcharge è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche dell'offerta di riferimento e le nuove condizioni economiche della quota di surcharge, di cui all'art. 2, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità, i dati necessari alla verifica della coerenza delle proprie offerte finali con la quota di surcharge di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di non discriminazione.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2003

Il presidente: CHELI

03A14194

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica. (Deliberazione n. 151/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), il Ministro delle attività produttive provvede alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;

con nota in data 11 dicembre 2003, prot. AD/P2003000285 (prot. Autorità n. 31430 in data 12 dicembre 2003), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) l'esigenza irrinunciabile di poter disporre, almeno per un triennio a decorrere dal 1º gennaio 2004, di un servizio di interrompibilità dei prelievi di energia elettrica assicurato per mezzo di una capacità interrompibile istantaneamente e per mezzo di un'ulteriore capacità interrompibile con preavviso pari a 2500 MW; e che tale nota conferma quanto dichiarato dal medesimo Gestore della rete con nota in data 25 settembre 2003 prot. AD/P2003000236 (prot. Autorità n. 25811 in pari data);

le interruzioni del servizio elettrico verificatesi nei giorni 26 giugno e 28 settembre 2003 indicano l'esigenza di apprestare tempestivamente nuove misure atte a garantirne la sicurezza di funzionamento e l'affidabilità;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorità fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso, parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

il decreto legislativo n. 79/1999;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

la relazione finale dell'istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e sulle eventuali responsabilità delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi in estese zone del Paese nel mese di giugno 2003 e su possibili misure urgenti a garanzia degli interessi di utenti e consumatori, approvata dall'Autorità il 12 novembre 2003;

Considerato che:

con nota in data 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive, titolare del potere di definizione di modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, come modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, e dell'art. 35, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilità per lo stesso sistema del servizio di interrompibilità che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;

con la nota del Ministro, viene contemplata espressamente la possibilità che i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale è stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilità sia inquadrato dall'Autorità nell'ambito «dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva [...] ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n. 290»;

con nota del Sottosegretario di Stato con delega all'energia, in data 11 dicembre 2003, prot. 628 (prot. Autorità n. 31441 in data 12 dicembre 2003), sono espressi indirizzi integrativi rispetto a quanto comunicato con la soprarichiamata nota del Ministro; e che con la nota del Sottosegretario di Stato vengono forniti parametri affinché l'Autorità determini per un periodo minimo di tre anni la valorizzazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso, basandosi rispettivamente, per il servizio di interrompibilità istantanea, sulla differenza tra i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia e all'estero (con valore di tale differenza compreso tra 20 e 22 €/MWh) e, per il servizio con preavviso, sulla differenza tra il prezzo dell'energia elettrico all'ingrosso in ambito nazionale ed il valor medio nell'anno 2003 dei prezzi di assegnazione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 indicato pari a 8 €/MWh;

Considerato che:

con deliberazioni 5 dicembre 2001, n. 301/2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001, e 21 novembre 2002, e n. 190/2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata (di seguito, rispettivamente: deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02), l'Autorità ha assegnato a titolo prioritario, anche per l'anno 2004, quote di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per un ammontare complessivo di 1200 MW ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea del carico, fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico in tempo reale in quantità superiore al citato ammontare complessivo di capacità di trasporto, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo Gestore;

nella lettera del Gestore della rete si evidenzia che, ad eccezione di eventuali assegnazioni integrative per circa 40 MW a favore di soggetti che possono prestare il servizio di interrompibilità istantanea in Sardegna; e che non vi sono esigenze ulteriori rispetto a quelle coperte dai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilità istantanea, ovvero coperte dalla disponibilità dei predetti 2500 MW interrompibili con preavviso;

Ritenuto che:

sino alla entrata in operatività di nuova capacità di generazione che incrementi significativamente quella attualmente installata, la disponibilità di un servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso rappresenti una risorsa determinante a garanzia della sicurezza di funzionamento e dell'adeguatezza per la copertura della domanda del sistema elettrico nazionale;

sia necessario ed urgente disporre, sino al consolidamento delle condizioni sopra richiamate il riconoscimento, ai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso, di condizioni di remunerazione opzionali rispetto alla riserva;

Delibera:

1. Il servizio di interrompibilità istantanea ed il servizio di interrompibilità, con preavviso del carico sono remunerati, per il triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, attraverso corrispettivi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dovuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nell'ambito dell'apprestamento di una riserva generale di sistema.

2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilità istantanea i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettera *b)*, e 14 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02 possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, a condizione che i medesimi rinuncino ai diritti di utilizzo della predetta capacità di trasporto comunicando i valori della capacità e dei corrispondenti punti di prelievo alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. prima della prevista pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004.

3. Per il triennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al pre cedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 €/MWh per la quantità di energia elettrica che il medesimo soggetto ha importato nell'anno 2003 a mezzo della capacità di trasporto interrompibile istantaneamente e per la quale viene espressa rinuncia. Il medesimo soggetto riceve la remunerazione riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilità istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.

4. Il servizio di interrompibilità con preavviso è prestato da soggetti individuati secondo modalità definite dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sulla base di criteri e di procedure non discriminatori. Detto servizio è remunerato sulla base di un corrispettivo unitario pari a 8 €/MWh applicato alla quota parte degli effettivi consumi di energia elettrica a potenza prelevata costante per tutte le ore dell'anno 2004 resa disponibile per il servizio dal singolo soggetto interessato e selezionata dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., per un valore complessivo che può raggiungere i 2500 MW.

5. Per gli anni successivi al 2004, la remunerazione di cui al punto 4 viene definita entro il 30 novembre dell'anno precedente, previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale al fine di raggiungere il valore previsto di 2500 MW.

6. Con successiva deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vengono determinate le modalità di copertura degli oneri a carico della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, adottando un criterio di equa ripartizione dei suddetti oneri in ragione dei prelievi di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di sua prima pubblicazione.

Milano, 12 dicembre 2003

Il presidente: RANCI

03A14255

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Legge 21 gennaio 1995, n. 22, art. 4, comma 5 e legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 7 - Modifiche e integrazioni al «Programma degli interventi» di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). (Deliberazione n. 19/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

il Comitato istituzionale ha approvato, con deliberazione n. 9/95, il PS 45 - Piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - e l'annesso Programma degli interventi, così come previsto all'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995;

l'art. 2 del precitato atto deliberativo prevede che le integrazioni e modificazioni al Programma degli interventi vengano approvate con la stessa procedura di approvazione del piano stralcio di cui all'oggetto e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base delle risorse disponibili;

con i successivi atti deliberativi n. 3/96, 21/97, 29/97, 3/98 e 13/98 il Comitato istituzionale ha provveduto a ridefinire il programma degli interventi sulla base delle proposte, del Magistrato per il Po, ora Agenzia Interregionale per il Po (di seguito: AIPO);

AIPO ha ravvisato la necessità di integrare i programmi di cui sopra e modificarne le priorità al fine di tener conto della reale disponibilità di risorse finanziarie e della necessità di risolvere nuove situazioni di criticità conseguenti agli eventi di piena del 2002;

la sottocommissione assetto idrogeologico nella seduta dell'11 luglio 2003 ha preso atto della suddetta proposta, limitatamente ai soli interventi relativi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (Tabella *A)*, allegata alla presente deliberazione), e ha accolto le proposte di variazione;

AIPO, con nota prot. n. 10977 del 16 luglio 2003, ha inviato copia della deliberazione n. 21 in pari data, con la quale il Comitato di indirizzo ha approvato la proposta di modifica al programma PS45 illustrata nella relazione e nei tabulati allegati alla delibera citata;

Preso atto che:

rispetto all'insieme degli interventi attualmente non coperti da finanziamento, occorre individuare interventi da finanziare prioritariamente con le risorse oggi disponibili;

sulla base delle reali disponibilità finanziarie, AIPO ha formulato la proposta di variazione e modifica al programma degli interventi, tenuto conto:

a) dei criteri di definizione della priorità degli interventi contenuta nel PAI;

b) delle ulteriori criticità emerse nel corso dell'evento alluvionale del 2000;

c) della disponibilità di progettazioni definitive ed esecutive;

Acquisito il parere del comitato tecnico espresso nella seduta del 22 luglio 2003;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'allegata tabella *A*;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le integrazioni al Programma degli interventi annesso alla relazione generale del Piano stralcio PS45, per la parte di competenza dell'AIPO, contenute nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante e costitutiva della presente deliberazione.

Art. 2.

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini delle regioni interessate da variazioni o integrazioni.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, con l'allegata tabella *A*, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Parma, 31 luglio 2003

Il presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

TABELLA *A*

Allegato alla delibera del comitato istituzionale n. 19 del 31 luglio 2003

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Piemonte	55		AL	AL00299/B	BELBO	S.Stefano B.	CN	REALIZZAZIONE DI UN INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA A MONTE DELL'ABITATO DI S.STEFANO BELBO (integrazione rispetto alla somma già programmata nel PS 45-2000 pari a € 1.500.000,00)	13 000 000,00
Piemonte	406		AL	AL00304	BORMIDA	Casal cermelli	AL	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI IN CORRISPONDENZA DEL NODO IDRAULICO BORMIDA ORBA DA PONTE AUTOSTRADALE A14 A PONTE FERROVIARIO SUL F. BORMIDA E SINO ALL'ABITATO DI CASAL CERMELLI.	9 100 000,00
Piemonte	408		AL	AL00321/A	ORBA	Casal cermelli	AL	ADEGUAMENTO SISTEMA ARGINALE NEL TRATTO DA CASAL CERMELLI ALLA CONFLUENZA COSTITUITO DA: REALIZZAZIONE DI ARGINI IN ARRETRAMENTO IN SINISTRA PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 8400 M;ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI ARGINE IN DESTRA PER UNA L	5 164 568,99
Piemonte	410		AL	AL00336	BORMIDA DI MILLESIMO	Gorzegno	CN	OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI ARGINATURA DEL F. BORMIDA DI MILLESIMO NEL COMUNE DI GORZEGNO	516 456,90
Piemonte	436	al-735	AL	AL00154/A - TO00433	TANARO	Alba	CN	Realizzazione di un sistema di invaso a difesa della città di Alba per la laminazione del colmo di piena, compresi i dispositivi di alimentazione e scarico della cassa. - Realizzazione di invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena (	10 000 000,00

Nome Regione	PROGR.	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Piemonte	36	TO-1202	TO		CHISOLA	VINOVO	TO	LAVORI DI DI REALIZZAZIONE ARGINI IN SX E DX CHISOLA IN COMUNE DI VINOVO	1.291.142,28
Piemonte	434		AL	AL00170	Triversa	Baldichieri D'Asti - Tigliole Villafranca	AT	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA NEI COMUNI DI BALDICHIERI, TIGLIOLE E	400.000,00
Piemonte	435		AL	AL00150	Tanaro	Castagnito - Neive e Guarene	CN	REALIZZAZIONE DI DIFESA ARGINALE LOCALITA' BARACCONE IN SX IDRAULICA FIUME TANARO NEI COMUNI DI CASTAGNITO, NEIVE E GUARENE.	1.500.000,00
Piemonte	436		AL	AL00164/A - TO00453	Tanaro	Asti - Alba - Alessandria	AT	Studio di fattibilità finalizzato alla valutazione della capacità di invaso del dominio fasciato e delle eventuali casse di laminazione lungo il fiume Tanaro, a difesa delle città di Asti - Alba - Alessandria e F. Bormida	506.985,96
Piemonte	437		AL		Scrivia	Tortona	AL	Completamento dei rilievi topografici e dello studio idraulico da Tortona alla confluenza in Po.	306.000,00
Piemonte	438		AL		Bormida	Visone	AL	Lavori di sistemazione spondale a difesa del centro abitato di Visone e degli impianti di depurazione	500.000,00
Piemonte	378		TO		Pellice	Villafranca Piemonte	TO	Lavori di adeguamento argini in località Airaudi, in Comune di Villafranca Piemonte	1.500.000,00
Piemonte	379		TO		Chisola		TO	Lavori di realizzazione di un invaso con funzioni di laminazione controllata del colmo di piena sul torrente Chisola.	2.500.000,00
Piemonte	380		TO		Orco		TO	Lavori di manutenzione straordinaria sul torrente Orco	1.000.000,00
Piemonte	381		TO		Po	S. Sebastiano Po	TO	Difesa idraulica dell'abitato del comune di S. Sebastiano Po in dx Po in loc. Cassina e T. Leona	800.000,00

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Piemonte	332		TO		Orco	Rivarolo Canavese Feletto	TO	Difesa idraulica nei comuni di Rivarolo e feletto sul T. Orco	1 500 000,00
Piemonte	334		TO		Orco	S.Giorgio Canavese Lusigliè	TO	Lavori di difesa idraulica T. Orco nei comuni di S. Giorgio Canavese e Lusigliè	600 000,00
Piemonte	233		PV	PV00294	AGOGNA	Morghengo	NO	Lavori per adeguamento sezione idraulica di deflusso in loc. Ponte S.F. Morghengo	516 456,90
					N. interventi 19			Importo	50 695 811,00

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Emilia Romagna	110		MO	MO00009/C	SECCHIA		MO	LAVORI PLURIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ARGINATURE E DELL'ALVEO DI SECCHIA DALLA CASSA DI ESPANSIONE IN COMUNE DI RUBIERA AL CONFINE MANTOVANO.	3 334 414,44
Emilia Romagna	106		PC	PC00024	PO	Caorso	PC	LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX. F. PO NEL V° COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CAORSO.	2 065 827,60
Emilia Romagna	107		PC	PC00026/A	PO	Calendasco - Rottofreno	PC	LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX. F. PO NEL II CIRCONDARIO IDRAULICO DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CALENDASCO E DI ROTTOFRENO.	3 098 741,39
Emilia Romagna	108		PC	PC00026/B	PO	Calendasco - Rottofreno	PC	LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX. F. PO NEL II CIRCONDARIO IDRAULICO DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CALENDASCO E DI ROTTOFRENO.	2 582 284,50
Emilia Romagna	109		PC	PC00350	PO		PC	LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO SIMPO DELLA SAGOMA ARGINE MAESTRO F. PO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL T. ARDA E LA ZONA DI RIGURGITO DEL T. ONGINA	1 549 370,70
Emilia Romagna	127		PR	PR00020	TARO	Zibello - Roccabianca - Soragna	PR	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX. E SX. DEL CAVO RIGOSA NUOVA DALLA LOCALITÀ CANTONALE ALLO SBOCCO IN TARO E DI SISTEMAZIONE IN LOC. TAGLIATA, NEI COMUNI DI ZIBELLO, ROCCABIANCA E SORAGNA.	413 165,52
Emilia Romagna	48		FE	FE00043	Po		FE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL F. PO DI GORO IN FROLDO FENILONE.	529 368,32

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Emilia Romagna	50		FE		Po	Ro	FE	Lavori urgenti per la realizzazione di un'opera di difesa a protezione del petto arginale antistante il diaframma posto a monte dell'abitato di Guarda Ferrarese, fra gli stanti 84 e 86 - IV T.C. - Comune di Ro.	452 000,00
Emilia Romagna	129	PO-1006	PR		Parma		PR	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PARMA IN LOCALITA' MARANO - BONIFICA DEI TERRENI CONTAMINATI AI SENSI DEL DECRETO MIN. AMBIENTE DEL 25/10/99 N. 471 - 1° LOTTO .	2 582 284,55
					N. interventi 9			Importo	16 607 456,96

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Lombardia	233	PV-1092	PV	PV00112	PO	Mezzana Bigli	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA DESTRA, AD LOC. CASCINA ISOLA SARBIERI A CASCINA MALPENSATA NEI COMUNI DI MEZZANA BIGLI, SILVANO PIETRA E CORANA.	1 652 662.06
Lombardia	22		CR	LINF1 - A-A1	PO	San Daniele Po	CR	OPERE DI SALVAGUARDIA DI SOMMO CON PORTO, SITO IN GOLENA DI PO IN COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR)	2 584 569.00
Lombardia	229	MN-1145	MN	MN00199/C	PO	Motteggiana - Pegognaga - S. Benedetto Po	MN	REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DEL'ARGINE MAESTRO IN DX DEL FIUME PO TRONCHI DI CUSTODIA N.11-12 (TABELLANO - VILLA SAVIOLA)	5 164 568.99
Lombardia	230		MN	MN00199/A2	PO	Motteggiana - Pegognaga - S. Benedetto Po	MN	REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINAE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DEL'ARGINE MAESTRO IN DX DEL FIUME PO TRONCHI DI CUSTODIA N.11-12 (TABELLANO - VILLA SAVIOLA)	67 139.40
Lombardia	330	MN-1114	MN	MN00198/B	PO	Motteggiana - Pegognaga - S. benedetto Po	MN	REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINAE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DEL'ARGINE MAESTRO IN DX DEL FIUME PO TRONCHI DI CUSTODIA N.11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA)	9 554 452.63
Lombardia	130		MI	MI00326/A	PO		MI	LAVORI NECESSARI PER CONFERIRE ALLE ARGINATURE DEL F. PO E AI SUOI AFFLUENTI UN FRANCO DI PIENA E PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI TRATTO DA FOCE LAMBRO A FOCE ADDA TRONCHI DI CUSTODIA III E IV	5 164 568.99

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Lombardia	29	PV-1080	PV	PV00113/A	PO	VARI	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA SINISTRA, DAL PONTE DELLA S.S. 412 A FOCE LAMBRO, NEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE, MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	2 943 804.32
Lombardia	29	SPEC-597	PV	PV00113/A	PO	VARI	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA SINISTRA, DAL PONTE DELLA S.S. 412 A FOCE LAMBRO, NEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE, MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO Consulenza verifiche geotecniche	3 296.22
Lombardia	29	SPEC-593	PV	PV00113/A	PO	VARI	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA SINISTRA, DAL PONTE DELLA S.S. 412 A FOCE LAMBRO, NEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE, MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO - indagini geognostiche e prove geotecniche	22 508 42
Lombardia	29	SPEC-595	PV	PV00113/A	PO	VARI	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA SINISTRA, DAL PONTE DELLA S.S. 412 A FOCE LAMBRO, NEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE, MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO - Rilievi topografici	46 461.12
Lombardia	243		PV	PV00113/B	PO	Pieve Porto Morone - Monticelli Pavese - Chignolo	PV	ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINE MAESTRO DI PO, SPONDA SINISTRA. DAL PONTE DELLA S.S. 412 A FOCE LAMBRO, NEI COMUNI Di PIEVE PORTO MORONE, MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO - Indagini geognostiche e prove geotecniche	10 759.01
Lombardia	231	MN-1137	MN	US00255	Po	Ostiglia - Pieve di Coriano	MN	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME PO NELLA ZONA DI OSTIGLIA E PIEVE DI CORIANO.	1 197 850.97
Lombardia	232	MN-1136	MN	US00260	Po	Carbonara Di Po	MN	LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL FIUME PO ALLA CURVA N 9 DI CARBONARA	774 686.35

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	UO	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Lombardia	235	SPEC-602	PV	PV00285/A	TICINO - PO	Travacò Siccomario	PV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA 4^ TRONCO DI CUSTODIA - Indagini geognostiche e prove geotecniche	11.155,47
Lombardia	235	SPEC-603	PV	PV00285/B	TICINO - PO	Travacò Siccomario	PV	LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA 4^ TRONCO DI CUSTODIA - Rilievi topografici	27.888,67
					N. interventi 16			**Importo**	**29.228.290,54**

Nome Regione	PROGR	CLASSIFICA	Codice Esterno	FIUME	COMUNE	prov	OGGETTO	importo programma euro
Veneto	1	RO-1340		FIUME PO DI MAISTRA	PORTO VIRO	RO	LAVORI DI RIPRESA DI EROSIONE STANTI 566/672 IN COMUNE DI PORTO VIRO	1 291 142,25
Veneto	5	RO-1369		FIUME PO DI TOLLE	PORTO TOLLE	RO	COMPLETAMENTO DIAFRAMMA STANTI 0/24	1 910 896,53
Veneto	65	RO-1356	RO00097/B	PO	Taglio di Po	RO	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRETTOIA DEL PO DI VENEZIA IN LOCALITÀ CA' CAPPELLINO-BAR AMERICANO MEDIANTE COSTRUZIONE DELL'ARGINE IN RITIRO IN DX. IN COMUNE DI TAGLIO DI PO- 4° STRALCIO	4 596 406,40
Veneto	75	RO-1360		PO	Guarda Veneta	RO	LAVORI DI S.U. PER RIPRISTINO DELL'ANTIPETTO DELL'ARGINATURA MAESTRA DEL FIUME PO TRA GLI ST. 354-355 - IV T.C. - COMUNE DI GUARDA VENETA	180 000,00
Veneto				PO	Guarda Veneta	RO	LAVORI DI S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINATURA MAESTRA IN SX PO IN COMUNE DI GUARDA VENETA	282 000,00
Veneto	9	RO-1379	RO00080	FIUME PO DI TOLLE	CORBOLA	RO	LAVORI DI RIALZO DELLA DIFESA A DOPPIA FRONTE IN DX PO DI VENEZIA IN COMUNE DI CORBOLA	970 000,00
				N. interventi 6			importo	9 230 493,18

03A14180

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Legge n. 183/1989 - Modifiche e integrazioni al «Programma di interventi di competenza dell'AIPO e delle regioni». (Deliberazione n. 20/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, gli articoli 21, 22 della suddetta legge (relativi ai Programmi triennali di intervento) e 31 (relativo agli Schemi previsionali e programmatici per l'attuazione del Piano di bacino e dei relativi stralci);

Richiamate:

la propria deliberazione n. 1 del 15 aprile 1998, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma d'interventi per il triennio 1997-1999»;

la propria deliberazione n. 27 del 18 dicembre 2001, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma d'interventi per il triennio 2001-2003»;

la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha approvato la «Direttiva quadro sul riutilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, relativi agli interventi compresi nei programmi attuativi adottati dall'Autorità di bacino del fiume Po»;

Premesso che:

con nota n. 1977 del 17 luglio 2003, l'Agenzia interregionale per il Po (di seguito: AIPO) ha proposto di utilizzare le economie derivanti dal programma di interventi della legge n. 183/1989, annualità 2001 e 2002, per un importo complessivo pari a circa 2.094.000, per il finanziamento di:

1) rilievi topografici per un importo di circa € 660.000 (tabella *A*, allegata alla presente);

2) interventi di manutenzione d'alveo per un importo di circa € 170.000 (tabella *A*);

3) debiti relativi al servizio di piena del novembre-dicembre 2002, nonché ai lavori di pronto intervento dello stesso evento di piena e dell'evento del maggio 2002 e giugno-ottobre 2002, per un importo di circa € 1.264.000 (tabella *B*, allegata alla presente);

con stessa nota n. 1977 del 17 luglio 2003, l'AIPO ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 23 della legge n. 183/1989 per quanto riguarda la possibilità di disporre sul bilancio di competenza di una quota fino al 10% delle risorse del programma approvato;

le regioni Lombardia, con nota n. 10288 del 19 marzo 2003, ed Emilia-Romagna, con note n. 02/11179 del 2 maggio 2002 e n. 29919 del 23 ottobre 2002, hanno proposto di finanziare, con l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta, gli interventi, non compresi nei programmi triennali, specificati nella tabella *C*, allegata alla presente;

Considerato che:

l'art. 21 della legge n. 183/1989 prevede al comma 2, punto b, che all'interno dei programmi triennali di intervento possa trovare finanziamento lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

Acquisito:

il parere favorevole del Comitato tecnico in data 22 luglio 2003;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al programma degli interventi della legge n. 183/1989, in premessa illustrate e contenute nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, che costituiscono parte integrante e costitutiva della presente deliberazione.

Art. 2.

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e sui bollettini delle regioni interessate da variazioni o integrazioni.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, con le allegate tabelle è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Parma, 31 luglio 2003

Il presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

TABELLA A

VARIAZIONI DA APPORTARE AL PROGRAMMA L. 183 ANNUALITÀ 2001-2002

	CLASS.	Codice A.d.B.	OGGETTO	IMPORTO PROGRAMMA L. 183/2002	IMPORTO VARIATO	IMPORTO VARIAZIONE	MOTIVAZIONI
1		2MA1099	Lavori sistemazione assetto idraulico fiume Po nel tratto prospiciente i centri abitati di Portalbera e Arena Po (PV) intervento di completamento	723 039,66	-	- 723 039,66	L'intervento in questione ha trovato copertura finanziaria all'interno del programma CIPE 2002 della regione Lombardia
2	CN-1122	2MA1064	Sistemazione idraulica sponda dx T. Maira in comune di Racconigi	1 446 079.32	-	- 1 446 079.32	Intervento già realizzato utilizzando le economie da ribasso realizzate dagli affidamenti degli interventi inseriti nel programma L. 183 annualità 2001 (giusta nota di Codesta Autorità di Bacino n. 2564, del 28/5/02)
3	CN-1140	2MA1115	Sistemazione idraulica sponda dx e sx T. Varaita in comune di Polonghera	3 150 387.08	3 276 913.00	126 525.92	L'importo del progetto esecutivo è risultato di € 4.285.592.26. A seguito dell'affidamento, l'importo finanziario al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 3.276.913.00
4	FE-769	2MA1113	Lavori di ripristino delle opere di difesa dell'arginatura in dx Idr. F. Po di Goro da Coronella Bozza a froldo Saccoccia VI t.c. in comune di Mesola	826 331.05	774 685.00	- 51 646,05	L'importo del progetto esecutivo è risultato inferiore rispetto all'importo programmato
5	SPEC-661		Perizia per i rilievi propedeutici allo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto di monte del F. Po e dei suoi affluenti principali - 2^ stralcio rilievi topografici F. Ticino		260 000.00	260 000.00	
6	SPEC-662		Perizia per i rilievi propedeutici allo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto di monte del F. Po e dei suoi affluenti principali - 4^ stralcio rilievi topografici T. Terdoppio		95 000.00	95 000.00	
7	SPEC-663		Perizia per i rilievi propedeutici allo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto di monte del F. Po e dei suoi affluenti principali - 5^ stralcio rilievi topografici T. Scrivia		102 000.00	102 000.00	
8	SPEC-664		Perizia per i rilievi propedeutici allo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto di monte del F. Po e dei suoi affluenti principali - 6^ stralcio rilievi topografici T. Crostolo		75 000.00	75 000.00	
9	SPEC-665		Rilievi propedeutici allo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto di monte del fiume Po e dei suoi affluenti principali. 3° stralcio - Rilievi topografici del fiume Bormida		128 000.00	128 000.00	
10	AT-9/OM		Costruzione difesa spondale e manutenzione alveo fiume Bormida in comune di Cassole (AT) - Località Breibona.		96 088.62	96 088.62	
11	AT-11/OM		Lavori di Ordinaria Manutenzione alveo torrente Balbo in comune di Nizza Monferrato.		73 788.49	73 788.49	
			TOTALI	6 145 837.11	4 881 475.11	- 1 264 362.00	

TABELLA *B*

SERVIZIO DI PIENA NOVEMBRE 2002				
CLASS.	**Codice A.d.B.**	**OGGETTO**	**IMPORTO NECESSARIO**	**IMPORTO PER COPERTURA FINANZIARIA FINO AL 43% ca.**
AL-200/OM		PERIZIA A CONSUNTIVO PER SPESE DI PIENA DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI ALESSANDRIA SOSTENUTE NEL CORSO DELL'EVENTO DI PIENA DEL MESE DI NOVEMBRE 2002	8 649.06	3 719.10
CR-192/OM		SPESE PER SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE DI LAVORI TUMULTUARI E SERVIZI CONNESSI DELE PIENE DEI F. PO, ADDA E MERA ED AFFLUENTI NEI PERIODI 15/11-2/12 2002 NEI CIRCONDARI IDRAULICI DI CR-BG-LC-CO-SO	399 760.00	171 896.80
MN-249/OM		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI PIENA DEL NOV. DIC. 2002 NEL C.I. DI MANTOVA	122 300.00	52 589.00
PV-179/OM		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PIENA ATTIVATO PER IL PERIODO 16-27 NOVEMBRE E RELATIVO PER TUTTI I TRONCHI DI CUSTODIA E DEI TORRENTI TERDOPPIO E AGOGNA DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI COMPETENZA.	386 800.00	166 324.00
MI-75/OM		SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA NOVEMBRE 2002	120 000.00	51 600.00
PC-145/OM		SERVIZIO DI PIENA LUNGO LE OPERE IDRAULICHE DI II CAT. POSTE IN DX OROGRAFICA DEL F. PO (ED AL LATO DEGLI AFFLUENTI RIGURGITATI) COMRESO TRA IL 23/11/02 E 3/12/02	119 917.07	51 564.34
PR-225/OM		Spese per le spese sostenute nel Circondario Idraulico di Parma in occasione degli eventi di piena dell'autunno 2002.	95 000.00	40 850.00
RE-86/OM		SPESE SOSTENUTE PER GLI EVENTI DI PIENA VERIFICATESI EVENTO 26-30 NOVEMBRE OPERE DI II CAT. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	32 598.40	14 017.31
MO-272/OM		SPESE SOSTENUTE PER GLI EVENTI DI PIENA VERIFICATESI 5-8 DICEMBRE OPERE DI II CAT. PROVINCIA DI MODENA	29 150.00	12 534.50
FE-205/OM		Perizia delle spese occorse per l'espletamento del Servizio di Piena dal 19 al 22/11/2002 e dal 26/11 al 06/12/2002 nel Circondario Idraulico di Ferrara.	248 000.00	106 640.00
RO-207/OM		SPESE OCCORRENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PIENA DEL FIUME PO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002, NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI ROVIGO.	958 000.00	392 626.95
		PERIZIA SPESE PER IL PERSONALE - STRAORD. ECC. SOSTENUTI DURANTE IL SERVIZIO DI PIENA	200 000.00	200 000.00
		TOTALE	**2 720 174.53**	**1 264 362.00**

TABELLA *C*

Regione Emilia-Romagna

N.PROG.	PROV.	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TIPOLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO (€)
1	MO	Montecreto	Comune di Montecreto	cat. 5 (disinquinamento)	Realizzazione condotte fognarie da collettore al depuratori comunali del capoluogo e della frazione di Acquaria	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.653 del 22/04/02)	19 367.13
2	MO	Sestola	Comune di Sestola	cat. 5 (disinquinamento)	Completamento depuratore di Sestola	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.653 del 22/04/02)	101 350.63
3	PC	Ottone	Comune di Ottone	cat. 5 (disinquinamento)	Realizzazione rete fognaria nel centro storico e in frazione Moglia, ampliamento rete fognaria in frazione Barchi	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.653 del 22/04/02)	54 226.71
4	RE	Reggio Emilia	AGAC SpA di Reggio Emilia	cat. 5 (disinquinamento)	Risanamento bacino Crostolo. Collettore fognario Reggio est. allacciamento S. Maurizio, Gavasseto, via Notaria e via Jenner	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.653 del 22/04/02)	23 445.41
5	PC	Ottone	Comune di Ottone	cat. 6 (acquedotti)	Potenziamento acquedotto	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.653 del 22/04/02)	17 640.72
6	RE	Scandiano	SPDS di Reggio Emilia	cat. 2-7 (dissesto rete idrografica - manutenzione)	T. Tresinaro - lavori di manutenzione e risagomatura in loc. varie	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.1518 del 2/08/02)	112 876.07
7	MO	Fiumalbo	SPDS di Modena	cat. 2-7 (dissesto rete idrografica)	rio Acquicciola - lavori di completamento della difesa spondale nel capoluogo	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89 (proposto con delibera GR n.1518 del 2/08/02)	154 937.07
						Totale regionale	483 843,74

Regione Lombardia

N.PROG.	PROV.	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TIPOLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTO (€)
1	VA	Gallarate	Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del torrente Arno, Rile e Tenore - (VA)	cat. 5 (disinquinamento)	Lavori di costruzione del collettore consortile del bacino Gallarate Nord. Completamento tratto 1° lotto collettore AN	Intervento non compreso in programmi triennali - SPP 183/89	619 748.28
						Totale regionale	619 748,28

03A14181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Villa Maria (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signore Miguel Angelo Veglia, agente consolare onorario in Villa Maria (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o da cittadini italiani;

2. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili nei casi previsti dalla legge;

5. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

6. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7. Effettuazione di adempimenti relativi all'erogazione di sussidi ai connazionali indigenti, secondo le istruzioni impartite dal consolato generale d'Italia in Cordoba;

8. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale
MARSILI

03A14195

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Catamarca (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signore Pablo Vargiu, vice console onorario in Catamarca (Argentina), oltre all' adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o da cittadini italiani;

2. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

4. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

6. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale d'Italia in Cordoba;

7. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale
MARSILI

03A14196

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucoangin»

Estratto decreto AIC/UAC n. 938 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale: MUCOANGIN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., loc. Prulli n. 103/c, Reggello - Firenze.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

8 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088019/M (in base 10), 12FB6M (in base 32);
classe: «C»;

10 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088021/M (in base 10), 12FB6P (in base 32);
classe: «C»;

16 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088033/M (in base 10), 12FB71 (in base 32);
classe: «C»;

20 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088045/M (in base 10), 12FB7F (in base 32);
classe «C»;

24 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088058/M (in base 10), 12FB7U (in base 32);
classe «C»;

30 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088060/M (in base 10), 12FB7W (in base 32);

classe «C»;

32 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088072/M (in base 10), 12FB88 (in base 32);

classe «C»;

40 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088084/M (in base 10), 12FB8N (in base 32);

classe «C»;

48 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088096/M (in base 10), 12FB90 (in base 32);

classe «C»;

50 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036088108/M (in base 10), 12FB9D (in base 32);

Classe «C».

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 20 mg pari a ambroxol 18,24 mg;

eccipienti: aroma menta, sorbitolo, saccarina sodica, macrogol 6000, talco.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore nelle infiammazioni acute della gola.

Produzione e controllo: Boehringer Ingelheim Pharma KG Ingelheim am Rhein - Germania.

Stabilimento di Biberach an der Riss Birkendorfer strasse, 65 - D88397 Biberach an der Riss - Germania.

Produzione controllo e confezionamento: Boehringer Ingelheim Francia, 12 Rue Andrè Huet - 51060 Reims Cedex - Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14179

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bisolaryn»

Estratto decreto AIC/UAC n. 937 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: BISOLARYN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Ringer str. 113 D-55216 Ingelheim - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

8 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089011/M (in base 10), 12FC5M (in base 32);

classe: «C»;

10 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089023/M (in base 10), 12FC5Z (in base 32);

classe: «C»;

16 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089035/M (in base 10), 12FC6C (in base 32);

classe: «C»;

20 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089047/M (in base 10), 12FC6R (in base 32);

classe «C»;

24 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089050/M (in base 10), 12FC6U (in base 32);

classe «C»;

30 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089062/M (in base 10), 12FC76 (in base 32);

classe «C»;

32 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089074/M (in base 10), 12FC7L (in base 32);

classe «C»;

40 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089086/M (in base 10), 12FC7Y (in base 32);

classe «C»;

48 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089098/M (in base 10), 12FC8B (in base 32);

classe «C»;

50 pastiglie da 20 mg - A.I.C. n. 036089100/M (in base 10), 12FC8D (in base 32).

classe «C».

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 20 mg pari a ambroxol 18,24 mg;

eccipienti: aroma menta, sorbitolo, saccarina sodica, macrogol 6000, talco.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore nelle infiammazioni acute della gola.

Produzione e controllo: Boehringer Ingelheim PharmaKG Ingelheim am Rhein - Germania.

Stabilimento di Biberach an der Riss Birkendorfer Strasse, 65 - D88397 Biberach an der Riss - Germania.

Produzione controllo e confezionamento: Boehringer Ingelheim Francia, 12 Rue Andrè Huet - 51060 Reims Cedex - Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandrena»

Estratto decreto UPC/R/17 del 26 novembre 2003

Specialità medicinale: SANDRENA.

Confezioni:

28 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g - A.I.C. n. 032991010/M;

91 bustine monodose gel 0,1% 0,5 g - A.I.C. n. 032991022/M;

28 bustine monodose gel 0,1% 1 g - A.I.C. n. 032991034/M;

91 bustine monodose gel 0,1% 1 g - A.I.C. n. 032991046/M.

Titolare A.I.C.: Orion corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0105/001-002/N001, W13, W16, V17.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (8 ottobre 2000) ed ulteriori modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione effetti indesiderati ed avvertenze, modifica della composizione, cambiamento del materiale utilizzato per il confezionamento primario.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal presente decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 109 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale: VIDEX.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Videx» 30 capsule gastroresistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168, 30 capsule gastroresistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170, 30 capsule gastroresistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182, 30 capsule gastroresistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194, polvere non tamponata 4 g - A.I.C. n. 028341143, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 17 dicembre 2003 data di scadenza dei centoventi giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1421 del 16 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2003, senza ulteriore proroga.

03A14173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corzen»

Estratto provvedimento UPC/II/1487 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: CORZEN.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034672016/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034672028/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034672030/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034672042/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034672055/M.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0193/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zyban»

Estratto provvedimento UPC/II/1488 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: ZYBAN.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034853010/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034853022/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034853034/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034853046/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034853059/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0191/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quomem»

Estratto provvedimento UPC/II/1489 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: QUOMEM.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034863011/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034863023/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034863035/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034863047/M;

150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compesse in blister - A.I.C. n. 034863050/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0192/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prototto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UPC/II/1490 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

flacone 250 ui + flacone solvente - A.I.C. n. 028687010/M;

flacone 500 ui + flacone solvente - A.I.C. n. 028687022/M;

flacone 1000 ui + flacone solvente - A.I.C. n. 028687034/M.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/043/001-003/W21.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione.

Modifica apportata: introduzione di un dispositivo senz'ago (Baxject) per la ricostituzione ed il trasferimento del farmaco.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le confezioni dotate del dispositivo citato in oggetto sostituiranno quelle attualmerie autorizzate.

Le confezioni autorizzate senza il dispositivo non possono essere dispensate al pibblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14176

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam»

Provvedimento n. 267 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale METACAM 15 mg/ml sospensione orale per cavalli.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/009 - flacone sospensione orale 15 mg/ml da 100 ml - A.I.C. n. 103609018.

Indicazioni: attenuazione dell'infiammazione e del dolore nei disturbi muscolo-scheletrici sia acuti sia cronici.

Specie destinazione: cavalli.

Tempi sospensione: carne e visceri tre giorni.

Non usare in cavalle in gravidanza o in lattazione.

Non usare in cavalli di età inferiore a sei settimane.

Regime di dispensazione: ricetta medico verterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità: due anni - sei mesi dopo la prima apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE dell'8 ottobre 2003 n. C (2003)3739, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14184

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Draxxin»

Provvedimento n. 268 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale DRAXXIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited, Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ, UK.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l..

Confezioni autorizzate:

EU/2/03/041/001 - flacone vetro soluzione iniettabile 100 mg/ml da 20 ml - uso sottocutaneo per bovini - uso intramuscolare per suini - A.I.C. 103619019;

EU/2/03/041/002 - flacone vetro soluzione iniettabile 100 mg/ml da 50 ml - uso sottocutaneo per bovini - uso intramuscolare per suini - A.I.C. 103619021;

EU/2/03/041/003 - flacone vetro soluzione iniettabile 100 mg/ml da 100 ml - uso sottocutaneo per bovini - uso intramuscolare per suini - A.I.C. 103619033;

EU/2/03/041/004 - flacone vetro soluzione iniettabile 100 mg/ml da 250 ml - uso sottocutaneo per bovini - A.I.C. 103619045;

EU/2/03/041/005 - flacone vetro soluzione iniettabile 100 mg/ml da 500 ml - uso sottocutaneo per bovini - A.I.C. 103619058.

Per le confezioni autorizzate:

indicazioni: trattamento e prevenzione della malattia respiratoria del bovino (BRD), trattamento della malattia respiratoria del suino (SRD);

specie destinazione: suini e bovini;

tempi sospensione:

bovini (carne e visceri) 49 giorni;

suini (carne e visceri) 33 giorni.

uso non consentito in bovine in lattazione che producono latte per consumo umano;

non usare in bovine gravide, destinate alla produzione di latte per il consumo umano, nei due mesi prima del parto;

regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

periodo di validità: diciotto mesi - ventotto giorni dopo l'apertura.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE dell'11 novembre 2003 n. C (2003)4291, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14185

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali della società «Istituto biologico chemioterapico S.p.a.», in Trecate.

Con decreto n. M-240/2003 del 3 dicembre 2003 è stata revocata su richiesta della società «Istituto biologico chemioterapico S.p.a.» l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina sita in Trecate (Novara) - via Silvio Pellico n. 3.

03A14182

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinale alla società «Emotec S.r.l.», in Medolla

Con decreto n. M-237/2003 del 28 novembre 2003 è stata sospesa su richiesta della società «EMOTEC S.r.l.» l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina sita in Medolla (Modena) - via Statale Sud, 60.

03A14183

Prospetto riassuntivo dei dati regionali relativi alla riscossione dei diritti sanitari ed ai costi sostenuti per il servizio d'ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Situazione applicativa anno 2002

Regione/provincia autonoma	Costi calcolati in base al costo orario ai sensi della circolare 17/99	Importo fatturato delle A.U.S.L.	Contributi effettivamente riscossi dalle A.U.S.L.
Piemonte	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Valle D'Aosta	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Liguria	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Lombardia	non citato	8.543.038,57	7.157.151,52
provincia Trento	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
provincia Bolzano	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Veneto	12.401.700,92	5.910.764,06	4.950.623,25
Friuli Venezia Giulia	non citato	595.551,20	234.688,11
Emilia Romagna	10.942.099	7.016.460	6.931.352
Toscana	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Umbria	non citato	1.151.276,01	683.552,98
Marche	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Lazio	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Abruzzo	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Molise	non citato	494.314,61	332.931,49
Campania	1.924.101,75	1.943.604,28	1.876.700,73
Basilicata	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Puglia	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Calabria	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto
Sicilia*	2.262.535,84	1.892.679,20	1.506.232,53
Sardegna	non pervenuto	non pervenuto	non pervenuto

* oltre alle cifre indicate in tabella sono stati riscossi, nel corso dell'anno 2002, € 121.342,77 relativi a prestazioni erogate negli anni precedenti.

03A14186

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla «Compagnia marittima Meridionale S.r.l.», in Napoli, a gestire il deposito franco sito nel porto di Napoli - Calata Porta di Massa.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 2003 alla «Compagnia marittima Meridionale S.r.l.», con sede in Napoli, è revocata l'autorizzazione a gestire il deposito franco sito nel porto di Napoli - Calata Porta di Massa.

03A14187

Abilitazione ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 9 dicembre 2003 i seguenti organismi:

1) G.E.S.A. Sas - Corso Peschiera n. 238 - Torino - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Società di prevenzione S.r.l. - Corso Isonzo n. 111 - Severo (Milano) - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) McJ S.r.l. - via Roso n. 118 - S. Nicolò - Rottofreno (Piacenza) - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) Trentina verifiche elettriche S.r.l. - Corso 3 Novembre n. 65 - Trento - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) Tecno Controlli S.r.l. - via dei Calidari n. 7 - Bologna - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) 3P Sas - via Filippo Chiappino n. 15 - Roma - è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

7) Ente certificazione macchine - via Mincio n. 386 - Savignano sul Panaro (Modena) è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

8) GIA.DA. Verifiche elettriche S.r.l. - via Umberto I - Maniago (Pordenone) - è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

9) VE.SI.M. Verifiche sicurezza impianti S.r.l. - Piazza Dante n. 10 - Villesse (Gorizia) - è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A14192

Autorizzazione all'organismo «ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali», in Piacenza, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali» - Via Paolo Belizzi n. 29/31/33, Piacenza, è autorizzato, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2003, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A14193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata da Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso) - via Scandolara, 80.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda le sezioni dello stesso concernenti la zona di produzione e le sue caratteristiche ambientali, le modalità di coltivazione, la rintracciabilità e il controllo della produzione, nonché la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Considerato che le modifiche proposte non incidono sul legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettendo inoltre: la qualità del prodotto, ma consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/1992 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate,

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Veneto;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche proposte.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» — di seguito indicata con la sigla I.G.P. — è riservata, nel settore orticolo, al radicchio variegato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio variegato esclusivamente prodotte, trasformate e confezionate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio Variegato di Castelfranco comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pemumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - genere *cichorium* - varietà silvestre, che comprende il tipo variegato.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

Per il «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i 6.000 kg.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio Variegato di Castelfranco inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate dal 1° giugno al 15 agosto.

In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato dal 15 giugno al 31 agosto.

Le operazioni di raccolta del Radicchio Variegato di Castelfranco si effettuano a partire dal 1° ottobre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di forzatura - imbianchimento.

La forzatura - imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio Variegato di Castelfranco. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio Variegato di Castelfranco avviene:

a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua idonea alla lavorazione di produzioni ortofrutticole, fino alla prossimità del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6;

oppure:

b) in ambienti riscaldati in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidità dell'apparato radicale, riducendo l'intensità della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportono le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate:

a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte, un secondo giro di foglie un pò più sollevato, un terzo giro ancora più inclinato e così via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il più possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;

b) colore foglie bianco - crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;

c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato;

d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio Variegato di Castelfranco è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione bianco - crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo;

foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio - grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/1992, per ciascuna campagna produttiva, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P.

I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'Organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'Organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia all'Organismo indicato all'articolo precedente le quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 x 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

Il logo, inoltre, potrà essere inserito — a cura del soggetto preposto — anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» o «Radicchio di Castelfranco I.G.P.», dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

03A14101

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento n. 43/DR/03 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - direttiva per la telefonia vocale fissa».

Si comunica l'avvio del procedimento n. 43/DR/03 per la stesura di una direttiva specifica per la telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Tale direttiva specifica è ad integrazione di quanto disposto dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 23 luglio 2003.

Ferme restando le competenze attribuite all'autorità dalle disposizioni vigenti, la direttiva sarà elaborata in conformità agli articoli 61 (obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale) e 72 (pubblicazione da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, a uso degli utenti finali, di informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti) del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità, approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

La responsabilità dell'istruttoria è affidata all'ing. Federico Flaviano, dirigente dell'ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità del dipartimento regolamentazione.

La conclusione del procedimento è prevista entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati con determinazione motivata.

03A14297

Avvio del procedimento n. 44/DR/03 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi di accesso condizionato»

Si comunica l'avvio del procedimento. n. 44/DR/03 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi di accesso condizionato».

Tale direttiva specifica è finalizzata all'individuazione dei criteri in materia di qualità e carte dei servizi televisivi a pagamento offerti dalle piattaforme via etere terrestre, satellite e cavo.

Il procedimento è avviato ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 249/1997 che attribuisce all'autorità la competenza a emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività, competenze peraltro confermate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Fermi restando i compiti e le funzioni in materia di qualità dei servizi e di tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori assegnati all'autorità dalle disposizioni vigenti, nell'elaborazione della direttiva in oggetto si terrà conto di quanto previsto dagli articoli 70 e 72 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), dagli articoli 12, comma 4, e 15, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259) nonché delle decisioni della Commissione europea con riferimento al mercato nazionale della televisione a pagamento.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità, approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.sa Lisa Di Feliciantonio dell'ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità del dipartimento regolamentazione.

Il procedimento si concluderà entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati con determinazione motivata.

03A14298

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Bottega Orafa di Quargnal Michele, con sede in Romans d'Isonzo (Gorizia), in via Latina n. 44, già assegnataria del marchio di identificazione 37 GO, ha cessato in data 24 novembre 2003 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

03A14188

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401002/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77